



Provincia di Padova
Ufficio Elettorale

Prot. n. VEDI ALLEGATA MINUTA

ATTO UFFICIO ELETTORALE N. 3/2021

Oggetto: Elezioni del Consiglio Provinciale – Indicazioni sulle modalità per la presentazione delle candidature e delle liste.

L'UFFICIO ELETTORALE

RICHIAMATE le disposizioni relative al procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale contenute nella Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alla Legge 56/2014 contenute nelle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014, n. 35/2014 e n. 38/2014;

VISTI i Decreti del Presidente della Provincia:

- reg. n. 123 del 04.11.2021 con il quale sono state indette - per il giorno 18 dicembre 2021 - le elezioni del Consiglio Provinciale di Padova e il successivo decreto di rettifica reg. 125/2021;
- reg. n. 124 del 05.11.2021 con il quale è stato costituito l'Ufficio elettorale per le elezioni in parola;

VISTI gli atti n. 1/2021 e n. 2/2021 dell'Ufficio elettorale;

DATO ATTO che il numero degli aventi diritto al voto (costituenti il corpo elettorale attivo) è pari a n. **1.378** e che il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale non deve essere inferiore a n. **69** (almeno il 5% degli aventi diritto al voto).

Tutto ciò premesso,

FORNISCE LE SEGUENTI INDICAZIONI

Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale viene effettuata sulla base del modello pubblicato nell'apposita sezione “*Elezioni*” della home page del sito istituzionale. La dichiarazione deve essere accompagnata dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

Rappresentanza di genere delle candidature nella presentazione della lista

Ai sensi dell'art. 1, comma 71, della legge n. 56/2014, nella lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento

Struttura competente ex artt. 4 e 5 L. n. 241/90: Segreteria Generale

Segretario Generale: dott. Costanzo Bonsanto

Per informazioni: tel. 049.820.1938/1123/1101/1664 - mail : segreteria.generale@provincia.padova.it

35121 Padova, Piazza Antenore nr. 3 Tel. 049/8201111 C.F. 80006510285 P.IVA 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito posta : Provincia di Padova - Piazza V. Bardella nr. 2 35131 Padova - PEC : protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova
Ufficio Elettorale

all'unità superiore, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

In ordine alla metodologia di arrotondamento si applica l'orientamento interpretativo di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 18.5.2016 n. 2071.

In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

Soggetti sottoscrittori della lista

- 1) sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali (Sindaci e Consiglieri Comunali in carica) come individuati con l'atto n.1/2021 dell'Ufficio elettorale;
- 2) i candidati Consiglieri non possono sottoscrivere la propria o altre liste di candidati alla medesima carica;
- 3) nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista a Consigliere Provinciale;
- 4) per ogni sottoscrittore va indicato nome, cognome, luogo e data nascita, il comune appartenente al territorio della provincia nel quale è stato eletto, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale) e gli estremi di un documento di identificazione in corso di validità;
- 5) la firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi paragrafo successivo).

Autenticazione delle sottoscrizioni

In allegato al presente Atto, per formarne parte integrante, sono state redatte delle note da osservarsi per l'autenticazione delle sottoscrizioni delle candidature e delle liste.

Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

- 1) Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici

Struttura competente ex artt. 4 e 5 L. n. 241/90: Segreteria Generale

Segretario Generale: dott. Costanzo Bonsanto

Per informazioni: tel. 049.820.1938/1123/1101/1664 - mail : segreteria.generale@provincia.padova.it

35121 Padova, Piazza Antenore nr. 3 Tel. 049/8201111 C.F. 80006510285 P.IVA 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito posta : Provincia di Padova - Piazza V. Bardella nr. 2 35131 Padova - PEC : protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova
Ufficio Elettorale

rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio della Regione Veneto. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

- 2) I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.
- 3) Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile, come indicato nella modulistica.

Soggetti che possono presentare una lista presso l'Ufficio Elettorale

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati può essere effettuata da uno dei candidati designato alla carica di Consigliere Provinciale o da soggetto, delegato dai sottoscrittori la lista, indicato nell'apposita modulistica.

Rappresentanti di lista

Possono essere nominati fino al giorno delle elezioni e possono essere scelti anche fuori dal corpo elettorale purché siano in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente del seggio la tessera elettorale.

Non è previsto alcun *quorum* di votanti per la validità delle elezioni e non è prevista alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l'elezione.

Il presente atto viene pubblicato nella sezione "Elezioni" al link in home page del sito istituzionale.

Il Segretario Generale
Responsabile Ufficio Elettorale
Dott. Costanzo Bonsanto
firmato digitalmente, a' sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii



Provincia di Padova
Ufficio Elettorale

ALLEGATO ALL'ATTO UFFICIO ELETTORALE N.3/2021

L'AUTENTICAZIONE IN GENERALE

L'autenticazione delle sottoscrizioni consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

CONTENUTI DELL'AUTENTICAZIONE

Nell'attestazione devono essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento, la data e il luogo dell'autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica. In ultimo va quindi apposta la firma del pubblico ufficiale per esteso ed il timbro dell'ufficio.

SOGGETTI COMPETENTI ALL'AUTENTICAZIONE

La Legge 21 marzo 1990 n. 53 all'articolo 14 comma 1, modificato dall'art. 38-bis del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, recita:

“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai [...] nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine”.

Si precisa che:

- Gli amministratori comunali nonché i funzionari incaricati dal Sindaco possono autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità);
- I Consiglieri Comunali possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni, fermo restando il requisito della territorialità di cui sopra;
- I Consiglieri Provinciali possono effettuare le autenticazioni, anche se candidati alle elezioni (requisito della territorialità – intero territorio provinciale);
- Il Presidente della Provincia può autenticare firme (requisito della territorialità – intero territorio provinciale).

AVVERTENZA

Il soggetto autorizzato ad autenticare NON può autenticare la propria sottoscrizione.

Struttura competente ex artt. 4 e 5 L. n. 241/90: Segreteria Generale

Segretario Generale: dott. Costanzo Bonsanto

Per informazioni: tel. 049.820.1938/1123/1101/1664 - mail : segreteria.generale@provincia.padova.it

35121 Padova, Piazza Antenore nr. 3 Tel. 049/8201111 C.F. 80006510285 P.IVA 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito posta : Provincia di Padova - Piazza V. Bardella nr. 2 35131 Padova - PEC : protocollo@pec.provincia.padova.it

PROTOCOLLO GENERALE

DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

NUMERO PROTOCOLLO 0073585/21
DATA INSERIMENTO 18/11/2021
SETTORE-STRUTTURA Destinatario 3900 SEGRETARIO GENERALE
MITTENTE PROT 3900 SEGRETARIO GENERALE
TIPOLOGIA DOCUMENTO LT LETTERA
SUPPORTO DOCUMENTO FL FILE
OGGETTO PROTOCOLLO ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - INDICAZIONI SULLE MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE

FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE

Firma in formato p7m: Costanzo Bonsanto

IMPRONTA DOC A1165464A83C2DB5EEF945AF5234758CFF2CE3E6FF2199C147B4861B3ACE3EB3

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati. Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche. Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.